SENTENZA DELLA CORTE (quarta sezione)
10 giugno 1987 *

Nella causa 307/85,

A. Gavanas, revisore al Comitato economico e sociale, residente in Bruxelles, con l'avv. V. Biel, del foro di Lussemburgo, 18 a, rue de Glacis, e con domicilio eletto nello studio dello stesso,

ricorrente,

contro

Comitato economico e sociale delle Comunità europee, rappresentato dal direttore del personale, sig. C. A. F. d'Ansembourg, in qualità di agente, con l'avv. R. O. Dalcq, del foro di Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 56, 1050, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Jörg Käser, direttore del servizio giuridico della Banca europea per gli investimento, 100, boulevard Konrad-Adenauer,

e

Consiglio delle Comunità europee, rappresentato ed assistito dall'avv. D. Lagasse, del foro di Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt 82, 1050, Bruxelles, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo stesso Jörg Käser della Banca europea per gli investimenti

convenuti,

avente ad oggetto l'annullamento del concorso CES/LA/57/83 e conseguentemente della decisione di nomina del sig. Ts. al posto di capo della divisione della traduzione greca, avvenuta con decisione del Consiglio 29 gennaio 1985,

LA CORTE (quarta sezione),

composta dai signori C. Kakouris, presidente di sezione, T. Koopmans e G. C. Rodríguez Iglesias, giudici,

* Lingua processuale: francese.

avvocato generale: C. O. Lenz
cancelliere: S. Hackspiel, amministratore

vista la relazione d'udienza ed a seguito della trattazione orale del 13 novembre 1986,

sentite le conclusioni dell'avvocato generale presentate all'udienza del 21 gennaio 1987,

ha pronunziato la seguente

Sentenza

1 Con atto depositato alla cancelleria della Corte l'11 ottobre 1985, il sig. Antonios Gavanas, dipendente del Comitato economico e sociale delle Comunità europee (nel prosieguo: « CES »), ha presentato un ricorso diretto all'annullamento: a) del concorso CES/LA/57/83 per la copertura del posto di capodivisione della traduzione di lingua greca e b) della decisione di nomina a questo posto del sig. Ts., emanata dal Consiglio in data 29 gennaio 1985.

2 Per quanto concerne i fatti della causa, lo svolgimento del procedimento ed i mezzi e gli argomenti delle parti si rinvia alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono nel prosieguo richiamati solo nella misura necessaria alle deduzioni della Corte.

I — Sulla ricevibilità

A — *In merito alla legittimazione passiva del Consiglio*

3 I convenuti sostengono che il ricorso non doveva esser diretto contro il Consiglio, ma soltanto contro il CES, cui sarebbero imputabili gli atti impugnati. Il Consiglio avrebbe agito nella fattispecie solo quale autorità che ha il potere di nomina dei dipendenti del CES di taluni gradi in forza dell'art. 57, 1° comma, terzo trattino, del regolamento interno del CES 19 agosto 1974 (GU L 228, pag. 1).

4 In forza dell'art. 1 dello statuto dei dipendenti (nel prosieguo: lo « statuto ») il CES è equiparato, ai fini dell'applicazione dello stesso, alle istituzioni delle Comunità.

5 Ai sensi dell'art. 2 dello statuto, « ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina. Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono determinate dal regolamento interno del Comitato ».

6 Il citato art. 57 del regolamento interno del CES dispone che tali poteri, per quanto concerne i gradi superiori fra cui il grado LA 3, sono esercitati « su proposta dell'Ufficio di presidenza, dal Consiglio, con consenso della Commissione, per quanto riguarda l'applicazione degli artt. 1, 13, 15, paragrafo 2, 16, 22, da 29 a 32, 38, 40, 41, da 49 a 51, 78 e da 87 a 90 dello statuto dei funzionari ».

7 Come la Corte ha rilevato nella sentenza 7 aprile 1965 (causa 28/64, Müller, Racc. 1965, pag. 299), si desume dall'art. 2 dello statuto « che l'autorità che ha il potere di nomina agisce in nome dell'istituzione che l'ha designata e di conseguenza gli atti che incidono sulla situazione giuridica dei funzionari e sono eventualmente per essi pregiudizievoli vanno attribuiti alle istituzioni cui i funzionari appartengono ». D'altronde, risulta dalla stessa sentenza che « il ricorso dev'essere diretto contro l'istituzione dalla quale emana l'atto lesivo ».

8 Risulta da quanto precede che il Consiglio, esercitando i poteri dell'APN, in applicazione dell'art. 57 sopra riportato del regolamento interno del CES, agisce in nome di questo. Conseguentemente, in casi come quello della fattispecie, il ricorso deve essere diretto contro il CES.

9 Ne consegue che il presente ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto contro il Consiglio.

B — *In merito alla ricevibilità dei mezzi relativi ad irregolarità del concorso*

10 Il ricorrente deduce diversi mezzi di annullamento tratti da pretese irregolarità: a) nell'indizione, nello svolgimento e nei risultati del concorso e

b) nella nomina del Ts. Il CES sostiene che i mezzi proposti contro il ricorso sono irricevibili.

11 In primo luogo, secondo il CES, il ricorrente non avrebbe interesse all'annullamento del concorso in quanto nel ricorso egli avrebbe mancato di concludere per l'annullamento della decisione di nomina e si sarebbe limitato a chiedere che venisse dichiarato che la nomina « è priva di fondamento ».

12 L'eccezione non può essere accolta. È vero che nelle conclusioni del ricorso si menziona il fatto che « la nomina del Ts. è priva di fondamento (...) ». Risulta tuttavia sia dal reclamo sia dal complesso del ricorso ed in particolare dal suo oggetto, come definito dal ricorrente, che questi mira all'annullamento del concorso e della nomina che ne è risultata.

13 In secondo luogo, il CES considera il ricorso tardivo in quanto con esso si fanno valere irregolarità degli atti della commissione esaminatrice; il ricorrente avrebbe dovuto proporre il ricorso direttamente contro questi atti senza farlo precedere da un reclamo e, conseguentemente, non avrebbe potuto far riferimento al termine del reclamo al fine di determinare quello del ricorso.

14 Anche questa eccezione è infondata. Secondo la giurisprudenza costante della Corte (cfr. in particolare la sentenza 5 aprile 1979, causa 117/78, Orlandi, Racc. pag. 1613), anche se un previo reclamo contro la decisione di una commissione di concorso non è una condizione di ricevibilità del ricorso, tuttavia esso non può provocare la conseguenza di far scadere i termini per il ricorrente che sia rimasto in attesa della risposta al suo reclamo.

15 In terzo luogo, il CES eccepisce l'irricevibilità dei mezzi relativi ad irregolarità del concorso in quanto il ricorrente avrebbe mostrato acquiescenza e quindi rinunciato all'annullamento del concorso stesso, non avendone contestato né l'indizione né i risultati.

16 Anche questa eccezione va respinta. Dato che l'illegittimità degli atti, in particolare quelli della commissione esaminatrice, che hanno condotto all'atto lesivo può essere fatta valere nell'ambito del ricorso contro la decisione finale di cui essi sono preparatori, non può dedursi acquiescenza da parte del ricorrente per il fatto che egli non abbia proposto un ricorso diretto contro gli atti della commissione esaminatrice.

II — Nel merito

A — *Illegittimità della procedura del concorso*

17 Il ricorrente deduce che la segreteria del CES era incompetente ad indire il concorso. L'autorità competente, in forza dell'art. 57 del regolamento interno del CES, sarebbe il Consiglio. Si tratterebbe di nullità assoluta.

18 È vero che in forza del citato art. 57 del regolamento interno del CES i poteri devoluti all'APN nei casi come quello della fattispecie sono esercitati dal Consiglio, su proposta dell'Ufficio di presidenza del CES e con consenso della Commissione. Tra questi poteri, sono espressamente menzionati quelli di cui all'art. 29, n. 1, dello statuto, riguardante il bando di concorso e quelli di cui all'art. 30, relativo alla nomina della commissione giudicatrice.

19 Risulta dal fascicolo che tale disposizione è stata da sempre interpretata ed applicata dalle istituzioni interessate e dal CES nel senso che al CES non è precluso procedere all'indizione e proseguire la procedura di un concorso, col consenso tacito del Consiglio e della Commissione, i quali tuttavia conservano sempre il loro potere d'intervento. Questa interpretazione è conforme alle necessità di flessibilità e di rapidità nel funzionamento dell'amministrazione.

20 In secondo luogo, nella fattispecie, il consenso del Consiglio e della Commissione risulta dal fatto che essi hanno partecipato senza sollevare obiezioni all'atto di conclusione della procedura, ossia l'atto di nomina.

21 Conseguentemente, questo mezzo deve essere respinto.

22 Il ricorrente sostiene anche che la riduzione del limite d'età rispetto al concorso precedente era illegittima in quanto diretta a favorire il Ts., offrendogli la possibilità di partecipare al concorso.

23 In principio, la fissazione di un limite d'età, nell'ambito di una buona amministrazione, è in funzione di considerazioni relative all'interesse del servizio. Nella fattispecie, risulta dal fascicolo che un precedente concorso non aveva dato esito. Nessun elemento del fascicolo fa ritenere che il fine della riduzione del limite d'età non fosse quello di ampliare il numero di concorrenti al fine di consentire una scelta migliore, bensì quello di favorire un determinato concorrente.

24 Conseguentemente, anche questo mezzo va respinto.

25 Il ricorrente sostiene di aver subito un trattamento discriminatorio durante lo svolgimento della procedura di concorso. A tal fine adduce il fatto che, durante il primo concorso, gli era stato proibito di esercitare le funzioni di capodivisione della traduzione greca, mentre il Ts. esercitava queste stesse funzioni durante il concorso contestato. Inoltre, dal marzo 1983, il direttore generale del CES, presidente della commissione giudicatrice, aveva collaborato col Ts. per le necessità del servizio, tenendo il ricorrente in disparte.

26 Senza che occorra verificare l'esattezza delle asserzioni del ricorrente, è opportuno rilevare che l'esercizio del potere discrezionale di cui gode l'amministrazione nell'organizzazione dei servizi non è di natura tale da influire sui risultati del concorso e non può quindi essere considerato un vizio da cui possa derivare l'illegittimità di questo.

27 Anche questo mezzo va pertanto respinto.

28 Il ricorrente fa valere che il testo di traduzione da rivedere dato ai concorrenti come prova d'esame era un testo giuridico e non — come contemplato dal bando di concorso — un testo a carattere generale.

29 Questo argomento non si fonda su alcun fatto. Risulta dal punto 7, lett. d), del bando di concorso, relativo alla « natura delle prove », che il carattere del testo da rivedere non era specificato. La commissione giudicatrice aveva pertanto la libera scelta del testo delle prove. D'altronde, un testo giuridico non è estraneo alla natura del lavoro connesso al posto da coprire e alle qualifiche richieste nel bando di concorso.

30 Il ricorrente contesta infine alla commissione giudicatrice di aver oltrepassato i limiti della sua competenza effettuando un esame della personalità dei concorrenti.

31 Anche questo mezzo è infondato. Risulta dal fascicolo che la commissione giudicatrice ha fatto menzione della personalità dei concorrenti solo nella misura necessaria per poter valutare le loro attitudini a soddisfare i compiti connessi alle loro funzioni. Ciò facendo, essa si è limitata a controllare le qualifiche dei concorrenti, richieste dall'avviso di posto vacante n. 84/81, fra cui figurava l'« attitudine nella direzione di un'unità amministrativa (...) ».

B — *Illegittimità della procedura di nomina*

32 Il ricorrente fa valere che la proposta dell'Ufficio di presidenza del CES al Consiglio, del 17 ottobre 1984, relativa alla nomina del Ts., è viziata da illegittimità. In primo luogo, il segretario generale del CES, in occasione della scelta fra i concorrenti figuranti nell'elenco di idoneità compilato dalla commissione giudicatrice, avrebbe esercitato poteri di decisione che ad esso non spettavano nel proporre il Ts., senza riferimento agli altri concorrenti presenti nell'elenco; in secondo luogo, la proposta dell'Ufficio di presidenza non sarebbe risultata da un esame comparativo dei meriti dei concorrenti. Orbene, poiché il ricorrente era classificato ex aequo con il Ts. nell'elenco, un siffatto esame avrebbe dovuto condurre a preferirlo in quanto egli era il più anziano e possedeva una maggiore esperienza professionale.

33 Va rilevato che risulta dall'elenco d'idoneità del concorso controverso e dal fascicolo che il Ts. era il primo dell'elenco, che il ricorrente era classificato in seconda posizione e che le sue qualifiche, ad avviso della commissione esaminatrice, non erano superiori a quelle del Ts.

34 Il verbale della 274ma riunione dell'Ufficio di presidenza del CES, del 17 ottobre 1984, documenta un esame attento di tutte le candidature conformemente alla procedura contemplata nello statuto. Risulta dal fascicolo che ogni membro dell'Ufficio aveva a disposizione l'elenco d'idoneità ed avrebbe potuto introdurre una discussione ove lo ritenesse necessario.

35 Tenuto conto di queste considerazioni, anche questo mezzo va respinto.

C — *Sviamento di potere*

36 Il ricorrente fa valere che lo sviamento di potere ha viziato tutta la procedura del concorso fino alla nomina del Ts. Asserisce che la nomina del Ts. era stata decisa ben prima dell'indizione del concorso. Ritiene che ciò risulti in particolare dai seguenti elementi esaminati nell'ambito dell'analisi dei mezzi precedenti: la riduzione del limite d'età, la pretesa esclusione del ricorrente dalla collaborazione con i superiori gerarchici in merito ai problemi della divisione della traduzione greca, l'esame della personalità dei concorrenti effettuato dalla commissione esaminatrice e l'assenza di un esame comparativo dei concorrenti che l'Ufficio di presidenza del CES doveva proporre al Consiglio. Il ricorrente menziona inoltre il fatto che il direttore generale, presidente della commissione giudicatrice, avrebbe anticipato la decisione dell'APN informando il 19 luglio 1984 il Ts. che egli sarebbe stato nominato al posto di capo della divisione greca, nonché il fatto che il Ts. avrebbe assunto apertamente l'esercizio delle funzioni di capodivisione prima della sua nomina, giungendo persino ad offrire una festa per celebrare l'avvenimento.

37 Va ricordato che lo sviamento di potere presuppone che sia provato che l'APN ha adottato un provvedimento onde perseguire una finalità diversa da quella contemplata dalla legge (sentenza 25 novembre 1976, causa 123/75, Küster, Racc. pag. 1701).

38 Nella fattispecie, nessuna delle asserzioni del ricorrente costituisce una siffatta prova. D'altronde, le asserzioni relative alla riduzione del limite d'età, all'allontanamento del ricorrente nella collaborazione con i superiori gerarchici, all'esame della personalità dei concorrenti ed alla mancanza di un esame comparativo dei concorrenti presenti nell'elenco di idoneità sono state in precedenza respinte. La pretesa anticipazione da parte del direttore generale della decisione dell'APN non è stata provata; infatti, il CES ha dichiarato senza trovare contestazione che il direttore generale ha semplicemente convocato sia il ricorrente sia il Ts. per informarli del risultato del concorso e della trasmissione dell'elenco di idoneità all'Ufficio di presidenza del CES. Infine, l'esercizio delle funzioni di capo della divisione da parte del Ts. e la festa offerta da quest'ultimo non costituiscono una prova di sviamento di potere da parte dell'APN.

39 Non essendo stato accolto nessuno dei mezzi del ricorrente, il ricorso va respinto nel suo complesso in quanto infondato.

Sulle spese

40 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Tuttavia, a norma dell'art. 70 dello stesso regolamento, nelle cause promosse da dipendenti della Comunità, le spese sostenute dalle istituzioni restano a carico di queste.

Per questi motivi,

LA CORTE (quarta sezione)

dichiara e statuisce:

1) Il ricorso è respinto.

2) Ciascuna delle parti sosterrà le proprie spese.

Kakouris Koopmans Rodríguez Iglesias

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, il 10 giugno 1987.

Il cancelliere

P. Heim

Il presidente della quarta sezione

C. Kakouris